
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

Parte prima

Il bilancio d'esercizio: teoria, finalità e struttura

1. Il bilancio d'esercizio nella dottrina e nella normativa civilistica
2. Il bilancio d'esercizio: la struttura e il contenuto

1

Il bilancio d'esercizio nella dottrina e nella normativa civilistica

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** Il fine del bilancio d'esercizio nella dottrina italiana: la teoria Alfa e la teoria Beta. – **2.1.** La teoria Alfa o principio del tempo fisico. – **2.2.** La teoria Beta o principio del tempo economico. – **3.** La correlazione tra fine del bilancio e principi di valutazione. – **4.** La soluzione adottata dal legislatore italiano. – **5.** La clausola generale. – **5.1.** L'art. 2423: la redazione del bilancio. – **5.2.** L'art. 2423-bis: i principi generali per la redazione del bilancio. – **5.2.1.** Il principio della prudenza. – **5.2.2.** Il principio della continuazione dell'attività. – **5.2.3.** Il principio della sostanza dell'operazione o del contratto. – **5.2.4.** Il principio della competenza economica. – **5.2.5.** Il principio della separatezza valutativa. – **5.2.6.** Il principio della costanza dei criteri di valutazione. – **5.2.7.** Sintetico confronto con gli IFRS.

1. Premessa

L'obiettivo di questo capitolo è definire il quadro concettuale entro il quale si muove la logica del bilancio d'esercizio, prendendo le mosse:

- dall'analisi dei principi generali del bilancio d'esercizio;
- dalla teoria sulla finalità del bilancio secondo l'impostazione di Pietro Onida (teoria Alfa e teoria Beta)¹;
- dal recepimento nella normativa nazionale più recente, in particolare il D. Lgs 139/2015 (in recepimento della Direttiva 34/2013/UE) che ha permesso di aggiornare la disciplina civilistica del bilancio d'esercizio nonché spinto l'Organismo Italiano di Contabilità a modificare l'ampio set di principi contabili dallo stesso emanati e che completano il sistema di regole contabili per la redazione del bilancio d'esercizio delle imprese nazionali.

¹ Si veda, Onida P. (1975), *Natura e limiti della politica di bilancio*, in AA.VV., Scritti in onore di Ugo Caprara, Vallardi, Milano.

2. Il fine del bilancio d'esercizio nella dottrina italiana: la teoria Alfa e la teoria Beta

Nell'ambito della comunicazione esterna aziendale, il bilancio d'esercizio rappresenta il principale "strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari"². È, dunque, il documento che permette di valutare l'operato di coloro che gestiscono l'azienda.

Il bilancio d'esercizio deve offrire pari dignità informativa a tutti coloro che ne fruiscono (*users*): l'informazione in esso contenuta non deve tener conto di interessi particolari di singole classi di stakeholder.

La dottrina italiana non prende tuttavia le mosse dalla considerazione delle classi di stakeholder. Per dare concretezza al reddito d'esercizio, si è principalmente occupata di definire quale sia la finalità del bilancio d'esercizio. La determinazione del reddito d'esercizio, infatti, è possibile solo attraverso un processo valutativo tale per cui il reddito prodotto possa essere riconosciuto come quantità misura e non come quantità astratta³.

L'impianto teorico dell'Onida distingue due possibili finalità da assegnare al bilancio:

- il fine Alfa del bilancio, o principio del tempo fisico,
- il fine Beta del bilancio, o principio del tempo economico.

2.1. La teoria Alfa o principio del tempo fisico

Il *principio del tempo fisico*, o teoria Alfa del fine di bilancio, si basa su un'ipotesi di base: ciascun esercizio ha una sua storia "autonoma", ossia è indipendente dagli esercizi precedenti e da quelli successivi⁴.

Questa logica, poiché priva ciascun esercizio di qualsiasi legame con quello precedente e successivo, non permette di procedere ad una valutazione delle singole poste di bilancio che tenga conto dell'andamento passato nel valore della posta e della sua futura evoluzione (ove prevedibile).

Ne discendono principi di valutazione – generali e particolari – che non lasciano al redattore del bilancio alcuna discrezionalità valutativa per la perequazione del reddito: in questo contesto, il bilancio d'esercizio, e il reddito in esso riportato, hanno quale unica finalità quella di dare formale rappresentazione

² OIC 11, *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*.

³ Onida P. (1952), *La logica*, Giuffrè, Milano.

⁴ L'esercizio è convenzionalmente riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno solare.

degli effetti delle operazioni che si sono successe in un arco temporale rigidamente definito.

I *criteri generali* di valutazione delle poste di bilancio in applicazione della teoria Alfa sul fine da assegnare al bilancio sono i seguenti:

- il criterio della *prudenza*, secondo il quale devono essere imputati all'esercizio:
 - i costi *anche se solo* presunti,
 - i ricavi *solo se* effettivamente realizzati;
- il criterio della *competenza temporale*, secondo cui i costi e i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui gli effetti delle operazioni si manifestano,
- il criterio della *costanza*, secondo cui i criteri di valutazione particolari e la struttura dei conti non devono variare nel tempo per permettere comparazioni nel tempo,
- il criterio della *neutralità*, secondo cui il bilancio è uno strumento di sola rendicontazione degli amministratori di quanto accaduto nell'arco temporale, non consentendo dunque l'adozione di politiche di bilancio,
- il criterio dell'*autonomia degli esercizi*, secondo il quale il bilancio deve essere redatto senza tenere conto della programmazione pluriennale.

Ne seguono specifici *criteri particolari* di valutazione delle singole poste del bilancio:

- il criterio di rilevazione al *costo storico*, secondo cui l'iscrizione in bilancio dei fattori produttivi oggetto di valutazione può avvenire unicamente utilizzando il costo di acquisto del fattore stesso,
- il criterio dell'*ammortamento a quote costanti* per la valutazione dei fattori a fecondità ripetuta, prescindendo totalmente da eventuali considerazioni in merito alla maggiore o minore utilità ceduta dai singoli fattori alla produzione del reddito dell'esercizio specifico al quale partecipano.

In sintesi, il fine del bilancio nella teoria Alfa (*principio del tempo fisico*) riflette le condizioni più o meno favorevoli incontrate nella gestione dell'esercizio, così rendendo altamente volatile il reddito prodotto di ciascun esercizio.

2.2. La teoria Beta o principio del tempo economico

Con il *principio del tempo economico*, o teoria Beta del fine di bilancio, il reddito d'esercizio è assunto quale indicatore dell'economicità della gestione unitariamente considerata: espressione dell'*economicità* della gestione, esso è determinato tenendo presente l'intera vita dell'azienda e non solo il singolo esercizio.

Strettamente legato a quello di equilibrio economico, il concetto di economicità può essere sinteticamente definito come la condizione necessaria per la

sopravvivenza del sistema aziendale nel lungo periodo⁵. Esso deve rispondere ai caratteri di:

- *generalità*: deve scaturire dall'equilibrio di tutte le aree dell'azienda;
- *durevolezza*: deve essere mantenuto nel tempo per trattenere nell'azienda le risorse necessarie allo svolgimento delle attività;
- *evolutività*: deve evolversi nel tempo, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Si prescinde, perciò, dai risultati particolari raggiunti nel singolo esercizio: quest'ultimo nulla dice in merito alle capacità dell'azienda di adattamento alle mutevoli circostanze ambientali. Tale impostazione, antitetica alla prima, si traduce nella possibilità di adottare criteri di valutazione che permettano al bilancio d'esercizio di offrire risultati annuali che siano *normali* e *consueti*, in crescita tendenzialmente stabile (la cosiddetta *perequazione del reddito d'esercizio*).

In sintesi, la teoria Beta sulla finalità da assegnare al bilancio d'esercizio poggia sui seguenti criteri generali:

- criterio (principio) del *tempo economico*, secondo cui il risultato d'impresa è frutto di una "vita" unitariamente considerata e non di un singolo esercizio,
- criterio di *unitarietà della gestione*, secondo il quale la totalità dei costi sostenuti va comparata con la totalità dei ricavi conseguiti,
- criterio della *sistematicità della gestione*, secondo cui i progetti operativi devono essere valutati in modo unitario e non esercizio per esercizio,
- criterio della *programmazione pluriennale*, secondo cui è necessario tenere presente un arco temporale più ampio anche nella redazione del bilancio d'esercizio,
- criterio della *perequazione dei redditi*, secondo il quale il bilancio d'esercizio indica il reddito medio prospettico, ammettendo così l'adozione di politiche di bilancio che la rendano possibile.

Da tale quadro concettuale due criteri particolari di valutazione delle poste sono ammessi:

- il criterio del *presumibile realizzo* per la valutazione dei fattori produttivi, ossia l'imputazione in bilancio al valore corrente dei singoli cespiti e non al loro valore di acquisto,

⁵ Sul concetto di economicità si vedano, tra gli altri, i contributi dottrinali di Amaduzzi A. (1950), *Il sistema dell'impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio*, Signorelli, Roma; Amodeo A. (1992), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli; Ardemani E. (1961), *L'autofinanziamento nell'economia d'impresa e la sua misurazione*, Marzorati, Milano; Bianchi T. (1961), *L'autofinanziamento*, in *Saggi di Economia Aziendale e sociale in memoria di Gino Zappa*, Vol. 1, Giuffrè, Milano; Capaldo P. (1967), *Capitale proprio e capitale di credito*, Giuffrè, Milano; Corticelli R. (1979), *La crescita dell'azienda*, Giuffrè, Milano; Ferrero G. (1973), *Flussi monetari e flussi non monetari nel vario configurarsi del fabbisogno di capitale*, in *Studi in memoria del Prof. Alberto Riparbelli*, Corsi, Pisa; Giannessi E. (1982), *L'equazione del fabbisogno di finanziamento*, Giuffrè, Milano.

- il criterio dell'*ammortamento crescente o decrescente* in virtù della capacità di ammortamento dell'azienda, legata allo sfruttamento effettivo del cespite nell'esercizio nel quale è compiuto il progressivo abbattimento di valore.

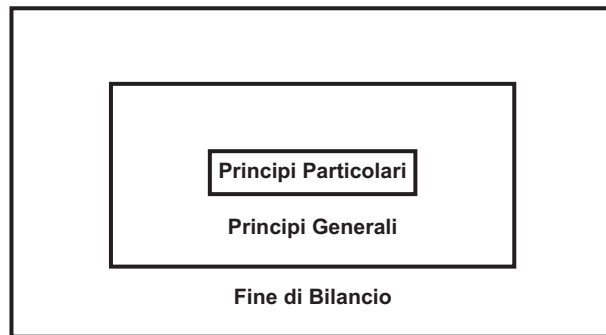
3. La correlazione tra fine del bilancio e principi di valutazione

Nella definizione del *fine da assegnare al bilancio d'esercizio*, il legislatore comunitario fa riferimento all'espressione "*true and fair view*", recepita e tradotta dal legislatore italiano con quella di "*quadro fedele*"⁶.

Il riferimento della Direttiva comunitaria al fine di bilancio attraverso l'espressione "*true and fair view*" rappresenta un'importante innovazione nella definizione del rapporto tra bilancio d'esercizio e criteri di valutazione. Per la prima volta sul piano normativo viene fissato uno *schema di correlazione* tra:

- *clausola generale*, o finalità del bilancio d'esercizio,
- *criteri generali di valutazione*,
- *criteri particolari di valutazione*.

Graficamente, lo schema di correlazione può essere rappresentato come segue:

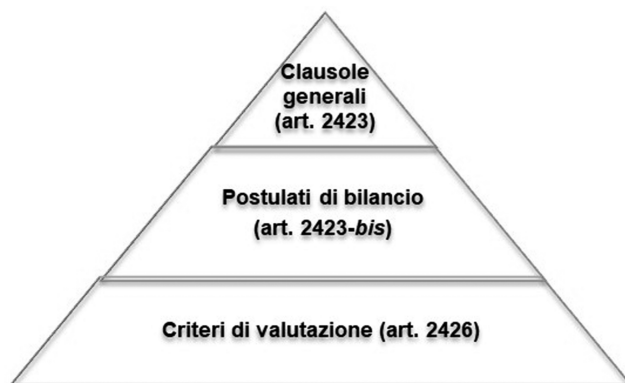


Lo schema di correlazione indica il rapporto di gerarchia e correlazione tra fine del bilancio e criteri generali e particolari di valutazione: assegnato un determinato fine al bilancio d'esercizio, ne conseguono specifici criteri generali e, così, specifici criteri particolari di valutazione delle singole poste in esso contenute.

In altre parole, i principi che informano la redazione del bilancio sono collocati su tre livelli rappresentabili in modo gerarchico come segue:

⁶ È la Direttiva 78/660/CEE, nota come IV Direttiva, che introduce l'espressione "*true and fair view*". Emanata nel 1978, viene recepita dal legislatore italiano nel 1991, con la L. 127.

- al primo livello vi sono le c.d. clausole generali (o principi generali) stabilite dall'art. 2423, comma 2, del c.c.;
 - al secondo livello vi sono i c.d. postulati di bilancio (o principi di redazione) contenuti nell'art. 2423-bis, comma 1, del c.c.;
 - al terzo livello, infine, vi sono i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 del c.c.
- Il tutto è qui di seguito sinotticamente rappresentato:



4. La soluzione adottata dal legislatore italiano

Il fine assegnato al bilancio d'esercizio ha comportato importanti modifiche al codice civile. L'espressione "*quadro fedele*" – che traduce la formula anglosassone "*true and fair view*" espressa a livello comunitario – è stata tradotta e recepita nell'art. 2423, c. 2, del codice civile come segue: "*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*".

Già consolidata negli studi economico-aziendali, l'idea della *correlazione* tra *fine* del bilancio e *criteri* di valutazione – generali e particolari – sembra, dunque, aver finalmente trovato espressione normativa.

Tuttavia, è utile affermare che, nonostante sia stato definito uno schema di correlazione che, almeno sul piano normativo, rispetti le logiche economico-aziendali, permane una lacuna fondamentale: nell'ambito del codice civile, il fine manca di indicazioni sufficientemente chiare in merito alla *logica di costruzione dello schema di correlazione tra fine di bilancio e criteri di valutazione*. È, dunque, lecito chiedersi come si sia posto il legislatore civilistico nella definizione del fine da assegnare al bilancio rispetto alla logica e alle regole economico-aziendali.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer